

# Gli Uffici di leva dall'Unità d'Italia

## Le istituzioni e la documentazione all'Archivio di Stato di Firenze

CLAUDIO LAMIONI

**Le istituzioni.** La Toscana granducale, come tutte le altre compagini statuali preunitarie, aveva ordinamenti militari propri, quindi anche una normativa sul reclutamento, fissata dalla Legge 18 febbraio 1853<sup>1</sup>. Il Regno sardo giunse all'unità con la Legge organica 20 marzo 1854, n. 1676<sup>2</sup>; in direzione di questa, venne promulgato dal Governo provvisorio toscano il R. Decreto 18 gennaio 1860, n. 26, al fine di «avere un sistema transitorio di reclutamento [...], mettendo in concordia le pratiche antiche [...] coi principii fondamentali della Legge di leva del Regno sardo»<sup>3</sup>. Il nuovo Regno non promulgò una nuova legge sul reclutamento militare, ma procedette con atti singolari ad estenderne l'applicazione «in tutte le provincie dello Stato»<sup>4</sup>. La Legge 13 luglio 1862, n. 696 (relativa alla classe 1842), fu la prima del nuovo Regno che chiamava alle armi tutti i maschi italiani, ma non innovava sul piano organizzativo o funzionale rispetto alla Legge organica del 1854. Con la Legge 696/1862 comunque iniziò il processo di unificazione amministrativa anche in questo specifico settore, il cui sviluppo si inquadra, quindi, nel più ampio ambito dei processi di unificazione amministrativa del Regno, avviati tutti all'indomani dell'unità politica del Paese.

Non sembra questa la sede per seguire nel dettaglio l'evoluzione normativa in materia di reclutamento, né gli indirizzi di politica militare e di politica estera ed interna del Regno d'Italia che ne sono alla base<sup>5</sup>; non si può d'altronde non osservare come, a partire dall'unità, tale materia sia stata oggetto di continue riforme, ritocchi, riordinamenti. Questo tormentato itinerario della normativa, sempre peraltro complessa, farraginoso, minuzioso, se, da un lato, è la risultante di compromissori e mutevoli indirizzi politici, d'altro lato, determinò i modi, le forme e gli assetti nei quali, nel tempo, la documentazione andò formandosi, fu conservata e venne trasmessa, e che sono l'oggetto dello studio presente.

Dalle prime riforme della Legge organica del 1854 (L. 24 agosto 1862, n. 767<sup>6</sup>, L. 19 luglio 1871, n. 349<sup>7</sup>, L. 7 giugno 1875, n. 2532<sup>8</sup>), i Testi unici sul reclutamento dell'esercito e sulla leva militare – ed i relativi regolamenti di esecuzione – hanno sempre costituito la base normativa di riferimento dell'Italia liberale per le ulteriori riforme della disciplina in questione: 1876<sup>9</sup>, 1882<sup>10</sup>, 1888<sup>11</sup>, 1911<sup>12</sup>; essi riunivano, coordinavano e davano sistematicità alle non poche e talvolta non secondarie disposizioni nel frattempo emanate. Il primo fascismo (Gen. Armando Diaz ministro della guerra) introdusse ampie riforme nell'ordinamento militare, che riguardarono anche il servizio di leva col R.D. 27 maggio 1923, n. 1309<sup>13</sup>. Ulteriori riordinamenti delle disposizioni sul reclutamento si ebbero con i Testi unici del 1927,

del 1932, del 1938 e con altre disposizioni nel 1940<sup>14</sup>. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948) che all'art. 52 fa menzione della «difesa della Patria» come «sacro dovere del cittadino», del servizio militare «obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge» e dell'«ordinamento delle forze armate» informato «allo spirito democratico della Repubblica», la Legge 13 dicembre 1962, n. 1862<sup>15</sup>, delegava il Governo ad emanare decreti sulla riforma del Ministero della difesa, sul reclutamento, sulle circoscrizioni e sulla giustizia militare. La delega trovava poi esito nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237<sup>16</sup>. Una nuova e più organica trattazione del solo servizio obbligatorio venne effettuato dalla Legge 31 maggio 1975, n. 191<sup>17</sup>. Per le finalità che qui interessano si deve ricordare infine la Legge 31 gennaio 1992, n. 64, che portava modificazioni al D.P.R. 237/1964 e alla L. 191/1975 sugli organi del servizio della leva e sulla loro competenza territoriale<sup>18</sup>. Si accenna infine per completezza e quasi a esito finale della lunga vicenda legislativa sul servizio della leva, ma la materia è ancora in gran parte *de jure condendo*, alla Legge 14 novembre 2000, n. 331, per la quale, in via ordinaria, il servizio militare verrà svolto esclusivamente da personale professionale in servizio permanente o volontario in ferma prefissata; il reclutamento obbligatorio verrebbe effettuato esclusivamente nell'eventualità dello stato di guerra dichiarato come da art. 78 della Costituzione o nel caso di grave crisi internazionale<sup>19</sup>.

La leva militare viene definita come «il complesso delle operazioni mediante le quali lo Stato assicura la raccolta, la scelta, l'avviamento alle forze armate [...] del personale soggetto agli obblighi del servizio militare»<sup>20</sup>. La definizione è descrittiva e sintetizza bene l'articolato procedimento in base al quale viene effettuato il reclutamento, procedimento che lascia traccia – ma non esclusivamente – nella documentazione che qui si vuole illustrare. Va da sé che la lunga evoluzione dell'istituto – per la quale si è più sopra fornita una traccia legislativa – non consente una descrizione univoca e rigida dei soggetti, degli organi, delle situazioni giuridiche e dei meccanismi procedurali, che nel tempo hanno subito continue modifiche ed aggiustamenti, ma è altresì indubitabile la continuità dell'istituto e perciò stesso l'identificazione, l'unità e la continuità della documentazione prodotta e dell'archivio che è andata a formare<sup>21</sup>.

Se pur con le riserve appena formulate, converrà comunque descrivere il procedimento nelle sue linee essenziali. Esso veniva iniziato dagli uffici comunali di leva (servizio comunemente collegato al servizio dello stato civile) che, sulla scorta della documentazione di stato civile, predisponavano annualmente le liste alfabetiche dei giovani cittadini di sesso maschile che avessero raggiunto il diciannovesimo anno di età<sup>22</sup>. Tali liste – dette appunto «Liste di leva» – verificate dalla giunta municipale e firmate dal sindaco, erano trasmesse, entro i primi di marzo dell'anno ventesimo dalla classe di nascita, al Consiglio di leva, che era organo governativo, fin dall'inizio dipendente, almeno formalmente, dal Ministero della guerra; questo ufficio compiva tutte le operazioni successive fino all'arruolamento definitivo. Il Consiglio di leva – nel quadro istituzionale dell'Italia liberale – sedeva in ogni circondario presso la rispettiva Prefettura o Sottoprefettura ed era presieduto dal Prefetto, o dal Sottoprefetto, che rappresentava il Ministro della guerra e sovrintendeva a tutte le

operazioni; le diverse incombenze organizzative e materiali erano sbrigate da un Commissario di leva appositamente incaricato e nominato dal Prefetto tra gli impiegati della Prefettura stessa. Fatta salva la competenza dei tribunali ordinari (peraltro tassativamente indicata nei Testi unici e sostanzialmente relativa alle questioni di stato civile<sup>23</sup>), il Consiglio di leva era chiamato a conoscere qualsiasi questione inerente la leva e le rispettive procedure. Esso era composto dal Prefetto, o dal Sottoprefetto, da due consiglieri provinciali nominati dallo stesso Consiglio provinciale e da due ufficiali dell'Esercito nominati dal Ministero della guerra. Il Consiglio effettuava la verifica definitiva, per ogni Mandamento di cui era composto il Circondario, delle liste di leva prodotte e trasmesse dai Comuni, introducendo quindi quelle modificazioni, cancellature o aggiunte resesi necessarie; poi passava, presso ogni capoluogo di mandamento<sup>24</sup>, alla compilazione delle «Liste di estrazione». Fatti salvi i così detti «capilista» inseriti all'inizio in base a precise indicazioni del T.U., le liste di estrazione erano formate dagli stessi nominativi degli iscritti nella leva, posti però nell'ordine uscito dall'estrazione a sorte di un numero che ognuno di essi traeva da un'urna. In questa fase il commissario di leva effettuava un primo esame degli iscritti dichiarando l'inidoneità degli individui affetti da evidenti difetti fisici. La lista di estrazione diventava definitiva una volta verificata dal Consiglio di leva con l'esame fisico definitivo degli iscritti e con la decisione sulle questioni di diritto da essi eventualmente ancora sollevate<sup>25</sup>. Con queste operazioni il Consiglio dichiarava, per ogni iscritto nelle liste di estrazione, o la *riforma* (cioè l'inabilità al servizio), o la *rivedibilità* (cioè la presumibilmente temporanea inabilità fisica e quindi il rinvio ad altra leva), l'*arruolamento* (cioè l'abilità al servizio), la *renitenza* (cioè l'assenza non giustificata all'obbligo di presentarsi personalmente alla leva)<sup>26</sup>. Sull'estrazione a sorte bisogna ricordare che, finché fu in vigore il sistema cosiddetto della 'legge del contingente', cioè dal 1862 al 1907<sup>27</sup>, l'estrazione a sorte dettava l'ordine di assegnazione dei coscritti alla «prima categoria» fino al raggiungimento del numero previsto dalla legge per il contingente che quel determinato mandamento era chiamato a fornire. I rimanenti soggetti erano assegnati alla «seconda categoria»; alla «terza categoria» erano assegnati coloro che si fossero trovati nelle condizioni giuridiche (comunemente di famiglia) o fisiche tassativamente previste dal T.U. in vigore. La L. 15 dicembre 1907, n. 763, stabiliva invece che «tutti i cittadini idonei sono arruolati nel R. Esercito ed assegnati alla prima categoria ove non abbiano diritto all'assegnazione alla seconda o alla terza categoria per ragioni di famiglia nei casi previsti dalla legge»<sup>28</sup>, ma l'estrazione a sorte venne mantenuta al solo scopo di determinare quale parte degli obbligati di «prima categoria» dovesse essere lasciata in congedo perché eccedente la forza bilanciata<sup>29</sup>. Compilate le operazioni di arruolamento, il contingente di prima categoria, secondo la normativa in vigore tra il 1862 ed il 1875, era immediatamente inviato alle armi; gli iscritti alla seconda e alla terza categoria erano invece inviati in congedo<sup>30</sup>. Il congedo era definitivo per tutti al raggiungimento dell'età massima prevista dalla legge per l'assolvimento del servizio militare<sup>31</sup>.

Se questa può dirsi la vicenda procedurale 'media' della leva militare, tipica specialmente della seconda metà dell'Ottocento e del primo decennio del Novecento, la realtà regolata dalle normative è, in verità, di gran lunga più dettagliata e, per di

più, mutevoli nel tempo sono le disposizioni specifiche<sup>32</sup>; molte di esse illuminano sulla tipologia degli atti e sulla loro trasmissione.

Si dovranno fare, quindi, ulteriori osservazioni su alcuni aspetti particolari.

I soggetti passivi, cioè i cittadini italiani di sesso maschile, per i quali le leggi già prevedevano con estremo dettaglio le condizioni di passività o di esclusione o di esenzione<sup>33</sup>, videro variare nel tempo l'intervallo di età nel quale essere sottoposti al servizio militare (che significa anche richiamo, mobilitazione, etc.): dai 21 anni (L. sarda, L. 349/1871, L. 2532/1875, T.U. 1876) poi abbassati a 20 (TT.UU. 1882, 1888, 1911, 1927, 1932, 1938) fino ai 32 anni (L. sarda), elevati prima a 33 (L. 349/1871), poi a 39 (L. 2532/1875, TT.UU. 1876, 1882, 1888, 1911, 1927) e infine a 55 anni (L. 27 giugno 1929, n. 1144<sup>34</sup>, TT.UU. 1932, 1938). La durata della ferma subì oscillazioni ancora più marcate e modalità più articolate, in relazione alle armi, alle specialità e soprattutto alla concezione generale (militare e politica) dell'esercito e alla sua consistenza; per il soldato semplice di fanteria: 11 anni (5 di servizio effettivo e 6 in congedo – L. sarda), 12 anni (4 di servizio effettivo e 8 in congedo – L. 349/1871), 12 anni (ma 3 di servizio effettivo e 9 in congedo – L. 2532/1875, TT.UU. 1876, 1882), 2 anni (TT.UU. 1888, 1911), 18 mesi (R.D. 3/1923, TT.UU. 1927, 1932, 1938).

Un'osservazione particolare meritano, a questo punto, le liste di leva compilate tra il 1915 ed il 1917 e relative alle classi di nascita tra il 1874 ed il 1899. L'esigenza di alimentare l'immane crogiuolo della Guerra mondiale portò non solo al richiamo e alla mobilitazione di molte classi, ma anche all'estensione dell'arruolamento a categorie e a individui ordinariamente esclusi o esentati; ciò fu reso possibile da varie disposizioni, ora estensive, ora restrittive delle normative in vigore. Così diversi decreti imposero la revisione dei riformati appartenenti a varie classi, cominciando da quelle più recenti (cioè dai più giovani); altri ridussero la statura minima richiesta per il servizio; venne alla fine modificato anche il regolamento di sanità militare nella parte delle infermità inabilitanti. I decreti furono emanati a iniziare dall'agosto 1915, ma gli interventi più massicci si concentrarono nel 1916 e nel 1917, gli anni più tragici della guerra; qualche disposizione estensiva dell'arruolamento si osserva ancora fino al luglio del 1918, il che la dice lunga anche su quali fossero, fino alla fine, le opinioni delle gerarchie militari e politiche a proposito degli effettivi esiti del conflitto<sup>35</sup>.

Gli organi del servizio della leva erano – come si è accennato – gli uffici comunali di leva (giuridicamente il Sindaco e la Giunta comunale), il Ministero della guerra (oggi della difesa) con i suoi organi centrali, i Consigli e gli Uffici di leva a livello provinciale. Sembra interessante seguire, in questa sede, l'evoluzione seguita dagli organi periferici (Consigli e Uffici di leva) in quanto produttori o comunque gestori e trasmettitori della documentazione in questione. La L. 349/1871 stabiliva, o meglio confermava, la composizione del Consiglio di leva come già prevista nella sostanza dalla L. sarda del 1854<sup>36</sup> e che si è accennata più sopra: il Prefetto (o il Sottoprefetto se si trattava di capoluogo di circondario), o suo delegato, presidente, 2 consiglieri designati dal Consiglio provinciale, 2 ufficiali superiori o capitani, rappresentanti il Ministero della guerra; partecipavano alle sedute, ma con voto semplicemente consultivo, un capitano dei carabinieri ed il commissario di leva

(nominato dal Prefetto tra i funzionari di prefettura e che fungeva anche da segretario); assistevano, se richiesti, un medico o un chirurgo. Tale composizione ed il funzionamento (validità delle sedute, supplenze, *quorum*, etc.) non avrebbero subito modificazioni fino alle riforme del primo fascismo. L'Ufficio di leva era costituito dal commissario di leva (due se il circondario superava i 250.000 abitanti), funzionario di nomina prefettizia che si occupava di tutti gli aspetti organizzativi e materiali del servizio. Esso fruiva delle strutture materiali della prefettura stessa; teneva protocollo proprio ed aveva compiti di conservazione della documentazione di competenza, della normativa e dello strumentario utile all'esame fisico dei giovani iscritti. Di tutti gli atti ed oggetti rispondeva, anche contabilmente, al Prefetto, che aveva la vigilanza sull'ufficio, ed era sottoposto a rendiconto ed alla ispezione del Ministero della guerra<sup>37</sup>. L'ufficio di leva si configurava quindi come un tipico ufficio prefettizio, quasi un servizio interno, non diversamente dai molti altri uffici e servizi nei quali si concretavano le diffuse competenze della prefettura nell'età liberale. L'ufficio, al di là della dipendenza formale dal Ministero della guerra, restava nella sostanza un ufficio 'civile', retto e vigilato da impiegati civili. Anche nel Consiglio di leva prevaleva la componente 'civile': il prefetto presidente e 2 consiglieri provinciali rispetto ai 2 ufficiali dell'esercito.

Interessanti le trasformazioni apportate all'istituto durante il fascismo. Il R.D. 1309/1923, riconfermando la presenza dell'Ufficio e del Consiglio di leva in ogni capoluogo di provincia, e con giurisdizione provinciale, toglieva al Prefetto ogni competenza, chiamando il Presidente del Tribunale a presiedere il Consiglio di leva (art. 2) e conferendo al Commissario di leva tutte le attribuzioni prima affidate al Prefetto o al Sottoprefetto (art. 16). Il Commissario di leva, capo dell'ufficio, era nominato e dipendeva dal Ministro della guerra ed era inquadrato nel personale civile dipendente dallo stesso Ministero, ma era tratto dagli ufficiali in posizione ausiliaria e passava contestualmente nei ruoli di complemento (art. 18). L'ufficio dunque si rese completamente indipendente, fu svincolato dalla precedente maglia prefettizia, ed assunse una connotazione nettamente 'militare'. Anche la sua dislocazione fisica – la sede – poteva essere diversamente situata per disposizione del Ministero della guerra, di concerto con quello dell'interno (art. 25). La legislazione successiva confermò e consolidò la collocazione degli istituti nella sfera militare separandoli definitivamente da quella civile e connotando in maniera irrimediabilmente burocratica anche il Consiglio di leva che, in epoca liberale, tentava, con la propria composizione, di salvaguardare una certa garanzia, se non rappresentatività, della società civile dalla quale i giovani coscritti venivano tratti per alimentare l'apparato militare. Il R.D. 2985/1923 riduceva infatti la composizione del Consiglio di leva al Presidente (il Presidente del Tribunale), un consigliere provinciale ed un ufficiale, delegato dal Ministero della guerra (art. 1). Il T.U. 1437/1927, inseriva nella composizione anche il Commissario di leva, che continuava a svolgere anche le funzioni di segretario, e ammetteva alle sedute, ma solo se richiesto e con voto meramente consultivo, il «capo dell'amministrazione comunale» nell'interesse dei giovani coscritti del proprio comune (art. 22)<sup>38</sup>. Le decisioni erano prese a maggioranza, ma la sola presenza di due membri le rendeva valide (art. 24). Col T.U. 1332/1932 scomparve, nella composizione del Consiglio, il consigliere provin-

ziale (art. 22). Il T.U. 329/1938 portò a conclusione il processo evolutivo verso forme burocratico-militaristiche nel combinato disposto dell'art. 24, in base al quale il Presidente del Tribunale, presidente, se impedito, veniva sostituito dal Commissario di leva e dell'art. 26, in base al quale il Consiglio decideva a maggioranza, ma la presenza di due soli membri (in pratica il Commissario e l'ufficiale superiore, membro) rendeva valide le decisioni.

Anche nel nuovo regime regolato dalla costituzione repubblicana, il D.P.R. 237/1964 ribadiva l'impianto 'militare' del Consiglio, composto dal Commissario di leva, presidente, da un ufficiale dell'Esercito con qualifica di perito selettore, da un ufficiale medico, anch'esso perito selettore e da un altro commissario di leva o ufficiale dell'Esercito con funzione di segretario, ma senza diritto di voto. Interveniva, per ogni comune, ma anch'egli senza diritto di voto, il sindaco nell'interesse dei suoi amministrati. Più che un ritorno all'organismo ottocentesco a composizione mista di stampo liberale, si apprezza una marcata caratterizzazione tecnicista a tutto vantaggio delle finalità selettivo-qualitative del reclutamento piuttosto che a tutela dei coscritti. Anche la successiva Legge 31 maggio 1975, n. 191 (art. 9) confermava la tendenza tecnicista (commissario presidente e due ufficiali selettori nel Consiglio, il segretario ed un ufficiale medico specializzato in psichiatria o uno psicologo, ma senza diritto di voto) ma ammetteva, e con diritto di voto, il sindaco del comune interessato<sup>39</sup>.

Sul piano delle procedure, bisogna ricordare almeno – perché lascia evidente traccia nella documentazione – che il rito dell'estrazione a sorte aveva esito nella compilazione della «lista di estrazione», come più sopra si è spiegato, fino al T.U. 1497/1911; questo dispose invece che il numero estratto si scrivesse a fianco del nome sulla lista di leva medesima (art. 41) e non faceva più parola delle liste di estrazione<sup>40</sup>. Il T.U. 1437/1927, infine, (recependo la L. 452/1920 più sopra citata, istitutiva della cosiddetta «categoria unica» e soppresiva della estrazione a sorte) non parlava più di estrazione e, dopo che il Consiglio di leva avesse dato lettura solenne delle liste definitive, questo passava direttamente all'arruolamento dei giovani iscritti (artt. 59-60). D'altronde il T.U. del 1927, non prevedeva più la distribuzione degli iscritti alla leva in tre categorie (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, e 3<sup>a</sup>), com'era stato dalle origini fino al 1920, e come era ancora nel T.U. del 1911 che il T.U. del 1927 abrogava. Alla assegnazione alle categorie, era finalizzata, in ultima analisi, l'estrazione a sorte, una volta esperiti tutti i titoli di esenzione e di esclusione di natura fisica o giuridica dei giovani iscritti. L'assegnazione alla 1<sup>a</sup> categoria – come si è già esposto – era principalmente legata al meccanismo dei contingenti di uomini, che ogni leva doveva annualmente fornire all'Esercito, poi, dopo il 1907, alla consistenza della forza bilanciata che era possibile mantenere in servizio.

Qualche chiarimento e qualche indicazione devono essere fornite infine anche sull'assetto istituzionale del territorio sul quale insistevano le competenze dell'Ufficio di leva. Essendo l'ufficio di livello provinciale, esso si trovava inserito nel quadro classico dell'organizzazione amministrativa territoriale dell'Italia liberale, la quale – in forma piramidale discendente – era costituita da prefetture (eventualmente suddivise in sottoprefetture), circondari, mandamenti e comuni, rimanendo, questi ultimi, la cellula di base per ogni aggregazione amministrativa

sovraordinata. Non sembra questa la sede per ulteriori approfondimenti sull'argomento; salvo esporre qui lo specchio organizzativo per la provincia di Firenze, che si ritiene utile alla comprensione delle serie documentarie che si vogliono illustrare.

**SOTTOPREFETTURA DI ROCCA SAN CASCIANO**

CIRCONDARIO DI ROCCA SAN CASCIANO

1862-1865 (classi 1842-1845)		1866-1870 (classi 1846-1850)	
Mandamento	Comuni	Mandamento	Comuni
Bagno di Romagna	Bagno di Romagna	Bagno di Romagna	Bagno di Romagna
	Sorbano		Sorbano
Modigliana	Modigliana		Verghereto
	Tredozio	Galeata	Galeata
Rocca San Casciano	Dovadola		Premilcuore
	Galeata		Santa Sofia
	Portico di Romagna	Modigliana	Modigliana
	Premilcuore		Tredozio
	Rocca San Casciano	Rocca San Casciano	Dovadola
	Santa Sofia		Portico di Romagna
	Terra del sole		Rocca San Casciano
	Verghereto		Terra del sole

**SOTTOPREFETTURA DI SAN MINIATO**

CIRCONDARIO DI SAN MINIATO

1862-1865 (classi 1842-1845)		1866-1902 (classi 1846-1922)	
Mandamento	Comuni	Mandamento	Comuni
Empoli	Capraia e Limite	Castelfiorentino	Castelfiorentino
	Castelfiorentino		Certaldo
	Certaldo		Montaione
	Empoli	Empoli	Capraia e Limite
	Montelupo		Cerreto Guidi
	Montaione		Empoli
Fucecchio	Castelfranco di sotto		Montelupo
	Cerreto Guidi		Vinci
	Fucecchio	Fucecchio	Castelfranco di sotto
	Montecalvoli		Fucecchio
	Santa Croce sull'Arno		Montecalvoli
	Santa Maria in Monte		Santa Croce sull'Arno
	Vinci		Santa Maria in Monte
San Miniato	Montopoli	San Miniato	Montopoli
	San Miniato		San Miniato

**PREFETTURA DI FIRENZE**  
CIRCONDARIO DI FIRENZE

1862-1865 (classi 1842-1845)		1866-1922 (classi 1846-1902)	
Mandamento	Comuni	Mandamento	Comuni
Borgo San Lorenzo	Borgo San Lorenzo Vicchio	Borgo San Lorenzo	Borgo San Lorenzo Vicchio
Campi Bisenzio	Brozzi Calenzano Campi Bisenzio Sesto Fiorentino Signa	Campi Bisenzio	Calenzano Campi Bisenzio Signa
Fiesole	Bagno a Ripoli Fiesole Pellegrino Rovezzano	Dicomano	Dicomano Londa San Godenzo
Figline Valdarno	Figline Valdarno Incisa Reggello	Figline Valdarno	Figline Valdarno Incisa Reggello
Firenze	Firenze	Firenze Campagna	Bagno a Ripoli Fiesole Galluzzo
Galluzzo	Casellina e Torri Galluzzo Lastra a Signa Legnaia	Firenze Città	Firenze
Marradi	Marradi Palazzuolo sul Senio	Firenze Città	Firenze
Pontassieve	Dicomano Londa Pelago Pontassieve Rignano San Godenzo	Firenze Città	Firenze
Prato	Cantagallo Cantagallo Montemurlo Prato Vernio	Firenze Città	Firenze
San Casciano	Barberino Val d'Elsa Greve Montespertoli San Casciano	Firenze Città	Firenze
Scarperia	Barberino di Mugello Firenze Città	Firenze Città	Firenze
	San Piero a Sieve Scarperia	Firenze Città	Firenze
		Lastra a Signa	Casellina e Torri Lastra a Signa Marradi Palazzuolo sul Senio
		Marradi	Marradi
		Pontassieve	Pontassieve
		Prato Campagna	Pelago Pontassieve Rignano Cantagallo Cantagallo Montemurlo Vernio
		Prato Città	Prato
		San Casciano	Barberino Val d'Elsa Montespertoli San Casciano Tavarnelle
		Scarperia	Barberino di Mugello San Piero a Sieve Scarperia Vaglia
		Sesto Fiorentino	Brozzi Sesto Fiorentino

PROVINCIA DI FIRENZE

1923- (classi 1903-)

Comuni

	Londa
Firenze	Marradi
Bagno a Ripoli	Montaione
Barberino del Mugello	Montelupo Fiorentino
Barberino Val d'Elsa	Montespertoli
Borgo San Lorenzo	Palazzuolo sul Senio
Calenzano	Pelago
Campi Bisenzio	Pontassieve
Cantagallo	Prato
Capraia e Limite	Reggello
Carmignano	Rignano sull'Arno
Castelfiorentino	Rufina
Cerreto Guidi	San Casciano Val di Pesa
Certaldo	San Godenzo
Dicomano	San Piero a Sieve
Empoli	Scandicci
Fiesole	Scaperia
Figline Valdarno	Sesto Fiorentino
Firenzuola	Signa
Fucecchio	Tavarnelle Val di Pesa
Gambassi	Vaglia
Greve in Chianti	Vernio
Impruneta	Vicchio
Incisa Valdarno	Vinci
Lastra a Signa	

**SOTTOPREFETTURA DI PISTOIA**

CIRCONDARIO DI PISTOIA

1862-1879 Mandamento	(classi 1842-1859) Comuni	1880-1926 Mandamento	(classi 1860-1906) Comuni
Pistoia, I°	Pistoia Porta al Borgo	Pistoia, I°	Pistoia
Pistoia II°	Lamporecchio	Pistoia II°	Lamporecchio
	Porta Carratica	Pistoia III°	Marliana
	Porta Lucchese		Montale
Pistoia III°	Porta San Marco	San Marcello	Serravalle Pistoiese
	Marliana		Tizzana
	Montale		Cutigliano
	Serravalle Pistoiese		Piteglio
San Marcello	Tizzana		Sambuca Pistoiese
	Cutigliano		San Marcello
	Piteglio		
	Sambuca Pistoiese		
	San Marcello		

## PROVINCIA DI PISTOIA

1927- (classi 1907-)

Comuni

---

Pistoia	Tizzana
Lamporecchio	Cutigliano
Marliana	Piteglio
Montale	Sambuca Pistoiese
Serravalle Pistoiese	San Marcello

---

**Tipologie documentarie.** Le tipologie documentarie che costituiscono le tre serie conservate degli atti di leva (*Liste di leva*, *Liste di estrazione*, *Registri sommari delle decisioni del Consiglio di leva*) ripetono rigidamente la propria forma dai modelli pubblicati a partire dal Regolamento esecutivo della Legge sarda del 1854 e da quelli pubblicati successivamente nei Regolamenti esecutivi dei T.U. sulla leva ed il reclutamento<sup>41</sup>. In altre parole, le serie sono formate esclusivamente da modelli pre-stampati; compilati ed eventualmente legati successivamente a formare le buste o i volumi che materialmente costituiscono l'archivio. Anche nel prendere in esame la modulistica ci si dovrà rassegnare alla particolare ginnastica mentale che la documentazione di leva impone: appena il regolamento va in vigore esso si applica alla prima leva da effettuare, che è quella del ventennio precedente; così, ad esempio, nel 1946 si formano le liste della classe di nascita 1926 sui moduli pubblicati nel Regolamento del 1941.

Le *liste di leva* riguardanti classi di nascita ottocentesche sono compilate su moduli di grande formato (cm. 50x40 e 58x40) il cui schema resta sostanzialmente uguale a quello dettato dal regolamento subalpino del 1855. Anzi, a conferma della continuità dell'ordinamento sardo in quello italiano e della sostanziale identità dei modelli, il Mod. 6 (in relazione al par. 33 del Regolamento) piemontese venne utilizzato fino – e forse oltre – l'entrata in vigore del Regolamento esecutivo del 1877 (Mod. 4 in relazione al par. 11 del Regolamento). Il modello è costituito da 20-21 colonne, numerate a partire dalla sinistra, che occupano il *verso* ed il *recto* di due pagine affrontate; il grande formato del supporto ne consente l'utilizzazione per più soggetti i cui dati vengono compilati per righe, rispettando ovviamente lo spazio degli incolonnamenti. Le colonne sono raggruppate a seconda dell'autorità che, seguendo la procedura, è, di volta in volta, incaricata delle varie operazioni: dopo il numero d'ordine del soggetto passivo o «Inscritto», vengono le caselle di competenza dell'autorità comunale che impianta o «forma» la lista stessa: cognome, nome<sup>42</sup>, generalità complete del soggetto (compresa la maternità, la condizione propria e del padre, ma non è richiesto il livello di alfabetizzazione) e varie altre indicazioni intrinseche a questa prima compilazione della lista, che si concludono con la «Verificazione della lista» da parte dell'autorità comunale. Sulla seconda facciata sono raggruppate le colonne che descrivono le operazioni compiute rispettivamente dal Commissario di leva («verificazione definitiva») e motivi delle cancellazioni o

delle aggiunte, numero «toccato in sorte» nell'estrazione, aspetto fisico<sup>43</sup>, risultati del primo esame dell'iscritto) e dal Consiglio di leva (esame definitivo con date e decisioni: se abile, inabile, rinviato, renitente, etc., l'arruolamento con la data e l'iscrizione alla 1<sup>a</sup> o alla 2<sup>a</sup> o alla 3<sup>a</sup> categoria<sup>44</sup>) ed infine la situazione finale del soggetto: data della partenza e Distretto militare, corpo di assegnazione, riforma. Il successivo Mod 3 (in relazione al par. 9) del Regolamento esecutivo del 1890<sup>45</sup> era quasi identico<sup>46</sup> al precedente Mod. 4 del 1877 e servì per altri venti anni; venne modificato dalla circolare del Ministero della guerra n. 670 del 1911 assumendo un aspetto più semplificato e sintetico che si sarebbe poi sostanzialmente mantenuto fino al 1940<sup>47</sup>. Di formato un po' ridotto rispetto al precedente (cm. 43x32 circa), questo Mod. 3 modificato nel 1911 è ancora su due pagine affrontate suddivise in colonne: su quella di sinistra, la prima colonna presenta tre caselle (numero d'ordine del soggetto alla formazione, numero dopo la verifica definitiva, numero di estrazione<sup>48</sup>), la seconda è quella del cognome e nome, la terza riguarda la data ed il luogo di nascita e le eventuali variazioni di lista, la quarta colonna è destinata a giustificare la provenienza da leve precedenti; sulla pagina di destra, una prima colonna contiene la descrizione fisica, la professione e l'istruzione (leggere / scrivere)<sup>49</sup>, il resto dello spazio è lasciato in bianco per le decisioni del Consiglio di leva. Il modulo è abbastanza ampio per contenere tre soggetti le cui descrizioni si sviluppano, ovviamente, per righe. Infine il Mod. n. 1 dell'Allegato 3 alla «Prima parte del regolamento» esecutivo del 1940 è strutturato su una sola facciata di formato 'A4' circa (cm. 21x29) e riguarda un solo individuo i cui dati descrittivi sono raggruppati su 4 colonne: numero nella lista alla formazione e numero definitivo, cognome e nome dell'iscritto, classe ed eventuali rinvii, sue generalità (paternità, maternità, data e luogo di nascita e di residenza), contrassegni fisici, antropometrici, alfabetizzazione, professione, titoli di studio<sup>50</sup>; nel terzo inferiore della facciata è lasciato uno spazio libero per le «Decisioni del Consiglio [...] di leva».

Poco resta da dire sui modelli che formano le serie delle *Liste di estrazione* e dei *Registri sommari*. I primi (Mod. 12), nel Regolamento subalpino del 1855, sono praticamente simili (anche nel grande formato) a quelle delle Liste di leva, fatto salvo il numero d'ordine della colonna iniziale che è – ovviamente – il numero di estrazione, l'assenza dei «Contrassegni personali», e dove maggior spazio è dedicato alle «Operazioni del Consiglio» e agli aspetti burocratici e procedurali. Analoghe osservazioni valgono per il Mod. 4 ed il Mod. 5 dei regolamenti 1877 e 1890, rispettivamente; praticamente identici, quello del 1890 include addirittura i «Contrassegni personali», il che, francamente, sembra pletorico e ripetitivo rispetto alla Lista di leva.

Molto semplici invece i modelli utilizzati per formare i *Registri sommari delle decisioni del Consiglio di leva*. I Mod. 17, 11 e 10, rispettivamente del 1855, 1877 e 1890, si presentano come una pagina, in-4° grande, suddivisa in colonne, ma dove queste sembrano essenzialmente intese ad obbligare il Consiglio ad una falsariga minimale e stereotipata, evitando le omissioni. Al numero d'ordine della decisione, segue l'indicazione del mandamento, del comune, il nome del soggetto ed il suo numero d'estrazione, infine una colonna ben larga per la decisione in forma ragionata; dal 1877 viene introdotta anche una colonna per il parere e la firma del peri-

to sanitario. Dal 1911, come, più volte ripetuto, cessa la compilazione di questi moduli e scompaiono le serie relative.

Da osservare infine come, grazie alle varie indicazioni numeriche (numeri d'ordine di vario genere, numeri di estrazione, date, etc.) è reso possibile il collegamento incrociato, anche semplicemente 'meccanico', tra i modelli ed i loro contenuti. Il che consente oggi, a livello di ricerca, la stessa operatività che, all'epoca, era esigenza burocratica. Sembra scontato, infine, avvisare il ricercatore sulla incompletezza e talvolta sulla anomala compilazione, dei modelli utilizzati, sull'utilizzazione dei modelli precedenti anche nella vigenza di nuovi regolamenti, nonché sulle loro varianti grafiche e di formato<sup>51</sup>.

**Versamenti all'Archivio di Stato di Firenze.** La vicenda dei versamenti della documentazione di leva all'Archivio di Stato di Firenze costituisce un interessante esempio di interferenza tra le normative di produzione e di uso dei documenti, i tempi di giacenza presso l'ufficio produttore, il mutare dei reticoli organizzativo-territoriali dell'amministrazione civile, di quella militare e di quella archivistica. Quanto si verrà esponendo non sembra, in questa sede, un mero esercizio di microstoria archivistica perché non solo questi differenti fattori hanno interagito in modo tale da determinare la sedimentazione e quindi da spiegarci oggi l'assetto del deposito documentario presso l'Archivio fiorentino, ma anche perché tale microstoria può costituire il paradigma metodologico per la comprensione della fonte in questione e quindi per la ricerca che faccia appello ad essa in altri ambiti territoriali.

Le tabelle che seguono descrivono in sequenza gli atti di versamento all'Archivio di Stato di Firenze.

I versamenti della documentazione di leva iniziarono nel 1890 con la classe di nascita 1842 (la prima chiamata su tutto il territorio del nuovo Regno dalla ricordata L. 696/1862) fino alla classe 1850 per la quale era ormai scaduto il 39° anno di età, cioè l'esclusione definitiva da ogni ulteriore chiamata<sup>52</sup>. I comuni ai quali la documentazione si riferiva erano quelli inclusi nelle tre Sottoprefetture della Provincia di Firenze, cioè Rocca San Casciano, San Miniato e Pistoia. I versamenti del 1923 giunsero dopo le riforme dell'ordinamento militare (nello specifico: un Ufficio di leva unico per tutta la provincia – come sopra ricordato), ma la documentazione concentrata nell'Ufficio di leva di Firenze o da questo fatta prevenire dalle Sottoprefetture di Pistoia e di San Miniato direttamente all'Archivio di Stato, era ancora distintamente suddivisa per circondari e mandamenti, riferendosi alle classi 1851-1884 (Pistoia), 1851-1883 (San Miniato) e 1842-1882 (Firenze) perché prodotta – si tenga sempre ben presente la sfasatura ventennale – negli anni 1871-1902<sup>53</sup>. Scomparivano invece le leve del circondario di Rocca San Casciano che, proprio quell'anno, era stato distaccato, con tutti i suoi comuni, dalla provincia di Firenze e aggregato a quella di Forlì<sup>54</sup>. I versamenti effettuati o proposti tra il 1925 ed il 1928 seguono l'ordinaria *routine* e fanno ancora apprezzare il limite dei 39 anni di età della classe interessata al servizio militare come criterio di scadimento del valore amministrativo delle carte e quindi di legittimità del versamento<sup>55</sup>. Nel 1930, in esecuzione della L. 1144/1929, sopra ricordata che estendeva fino al 55° anno di età la passività al servizio militare obbligatorio, l'Ufficio di leva di Firenze e quello

## 1890-1991

Versamenti	Circondari				note
	Firenze classi	Rocca San Casciano classi	San Miniato classi	Pistoia classi	
1890		1842-1850	1842-1850	1842-1850	
1923 set 22				1851-1864	
1923 ott 20			1851-1883		
1923 dic 26	1842-1882				↓ Inventario Saponi
1925 set 17	1883-1885		1885	1885	
1926 mar 11			1885 (integraz.)	1885	
1926 apr 27	1886		1886	1886	
1927 apr 27	1887		1887	1887	
1928 mag 11	(1888) (proposta)				
1930 giu 6	1880-1889		1880-1889	1880-1889	Restituzione*
1936 mar 5	1880		1880		
1940 dic 17	1881-1884		1881-1884		
1948 mag 18	1885-1902		1885-1902		
1952 lug 11	1903-1906				
1961 mag 25	1907-1910				
1961 nov 15	1910 (integraz.)				
1961 nov 16	1911-1916				
1989 nov 16	1917-1918			1915-1918	
1990 nov 28	1919			1919	
1991 gen 24	1920			1920	

\* La documentazione evidenziata venne restituita dall'Archivio di Stato agli Uffici di leva di Firenze e di Pistoia nel giugno del 1930 (vedi nel testo).

di Pistoia (città, dal 1927, elevata a capoluogo di provincia<sup>56</sup>) chiedevano all'Archivio di Stato di Firenze la restituzione della documentazione eventualmente già versata relativa alle classi 1880-1889<sup>57</sup>. L'operazione deve essere stata effettivamente eseguita perché i versamenti del 1936, del 1940 ed in parte quello del 1948, ripetono quelli dal 1923 al 1928, fatte salve ovviamente le carte riguardanti Pistoia (tra l'altro dotata, dal 1941, di una propria Sezione di Archivio di Stato) e quelle riferentisi ai quei comuni dell'ex Circondario di San Miniato che dal 1925 erano passati alla Provincia di Pisa<sup>58</sup>.

Nel 1948 giungono, dunque, all'Archivio di Stato le leve fino alla classe 1902. Questi documenti, prodotti fino al 1922, rispecchiano ancora l'organizzazione territoriale di stampo ottocentesco con le suddivisioni in Sottoprefetture, Circondari e Mandamenti, intermedie tra la Provincia ed i Comuni, ma già si osservano gli effetti prodotti dallo scomparire di tali strutture intermedie, esercitandosi la competenza dell'Ufficio di leva sull'intera provincia; diventa cioè esclusiva la sola distinzione in Province e Comuni<sup>59</sup>. In effetti se, nella compilazione, i verbali dei versamenti

## 1992-2000

Versamenti	Province								
	Firenze	Arezzo	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa Carrara	Pisa	Pistoia	Siena
	classi	classi	classi	classi	classi	classi	classi	classi	classi
1992 dic 10	1921	1921	1921					1921	1921
1993 apr 2	1922	1922	1922					1922	1922
1994 mag 17	1923	1923	1923					1923	1923
1995 mar 14	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924
1996 mag 14	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925
1997 apr 22	1926	1926	1926	1926	1926	1926	1926	1926	1926
1998 mag 22	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927
2000 feb 15	1928- 1929	1928- 1929	1928- 1929	1928- 1929	1928- 1929	1928- 1929	1928- 1929	1928- 1929	1928- 1929
2001 mar 13	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930

1926-1928 seguono ancora – pur con qualche imbarazzo – la strutturazione delle serie secondo la tradizione ottocentesca, i verbali 1936-1948 non la ricordano più.

I versamenti del 1952 e del 1961 (classi 1903-1916) vengono effettuati nella prassi consueta<sup>60</sup>, mentre quelli tra il 1989 ed il 1991 (classi 1917-1920 per Firenze) includono di nuovo materiali relativi alla provincia di Pistoia (classi 1915-1920) in conseguenza del ricordato D.P.R. 237/1964; esso faceva coincidere la competenza territoriale degli Uffici di leva con quella del relativo Distretto militare: così l'Ufficio di Firenze riassorbì l'intera provincia di Pistoia e l'Ufficio di leva di Pistoia restò abolito<sup>61</sup>.

Infine le modificazioni dell'ordinamento portate dalla L. 64/1992, che prevedeva la competenza sul territorio regionale – cioè su tutte le province – di un unico Distretto militare e di un unico Ufficio di leva<sup>62</sup>, portò alla concentrazione dei materiali archivistici in giacenza settantennale<sup>63</sup> presso i vari Uffici di leva nel solo Ufficio di leva di Firenze. Così con i versamenti dal 1992 al 1994 è pervenuta documentazione riguardante anche le province di Arezzo, Siena e Grosseto (classi 1921-1923), mentre dal 1995 in poi la prassi si è definitivamente stabilizzata per tutte le 9 province della Toscana (classi dal 1924 in poi).

Dall'angolo visuale degli Archivi di Stato e della loro disciplina normativa, la legge del 1875<sup>64</sup>, i regolamenti del 1902<sup>65</sup>, del 1911<sup>66</sup> e la legge del 1939<sup>67</sup> non facevano particolare menzione degli atti prodotti dall'amministrazione della guerra e pertanto la loro ricezione da parte dell'Archivio di Stato di Firenze – peraltro rarefatta nel primo sessantennio del Regno – seguì la prassi consueta per qualsiasi ufficio; inoltre provenendo, di fatto, la documentazione dalla Prefettura (si ricordi che fino al 1975 gli Archivi erano nell'amministrazione dell'Interno), la cosa rimaneva nei termini di una pacifica *routine*. Sarà, se mai, il tardivo adeguarsi dell'amministrazione archivistica ad una integrale articolazione provinciale (sostanzialmente dopo la legge del 1963<sup>68</sup>), mentre proprio in quegli anni iniziava a maturare, da

parte della Difesa, un processo di ristrutturazione della propria organizzazione territoriale (si veda la cit. L. 237/1964), che ci spiega la non uniforme distribuzione della documentazione di leva negli Archivi di Stato. In questo senso la citata L. 64/1992 ha portato alle estreme conseguenze il processo di accentramento regionale delle strutture del reclutamento; applicando poi il consueto principio secondo il quale è la dislocazione dell'ufficio versante che individua l'Archivio recettore competente, si capisce come nell'attuale momento siano solo gli Archivi dei capoluoghi di regione a ricevere la documentazione di leva (e anche quella matricolare)<sup>69</sup>.

Il D.P.R. 1409/1963 (poi rifiuto nel T.U. 29 ottobre 1999, n. 490) menziona le «liste di leva e di estrazione» all'art. 23 (art. 30 del T.U. 490/1999) per fissarne definitivamente il termine di versamento al settantesimo anno successivo «l'anno di nascita della classe cui si riferiscono»<sup>70</sup>. Non sarà inutile osservare, a questo punto, come lo stesso D.P.R. 1409/1963, all'art. 25 (ed il successivo T.U. 490/1999, art. 30 ultimo comma), escludeva l'amministrazione della Difesa (e degli Esteri) dall'attività delle apposite «Commissioni di sorveglianza sugli archivi» previste per tutte le altre amministrazioni; questa norma combinata con quanto disposto sui versamenti all'art. 23, sembrerebbe aver dato una certa perentorietà dispositiva della legge sui versamenti della documentazione di leva<sup>71</sup>.

**Ordinamenti e descrizione.** La documentazione di leva versata nel 1890 e nel 1923, giunse all'Archivio di Stato di Firenze sostanzialmente ordinata, almeno da quanto si può dedurre dai verbali di versamento e dalle relazioni annuali relative a quel torno di anni. Il giovane «aiutante» Armando Saporì<sup>72</sup>, in quelli che erano per lui i primi anni del suo servizio archivistico, venne incaricato di redigere un inventario del materiale fino ad allora versato. L'intervento su atti tanto 'recenti' era del tutto eccezionale per quell'epoca, cioè per la mentalità e per la prassi dei lavori di catalogazione all'Archivio di Firenze; si ritiene che la motivazione debba ricercarsi nella esigenza di soddisfare le necessità di carattere amministrativo: l'ultima classe versata era quella del 1882, i cui individui, nel 1923, avevano 41 anni. Il fatto, poi, di affidare ad un giovane impiegato, di basso rango e appena arrivato, un lavoro 'di gavetta' su documentazione ritenuta del tutto priva di ogni afflato culturale, confermerebbe l'ipotesi sulla mera finalità amministrativa dell'intervento<sup>73</sup>. L'elaborato «*Liste di leva. Inventario* compilato dall'Aiutante Armando SAPORÌ, gennaio 1925»<sup>74</sup>, rispondeva perfettamente all'esigenza prospettata, pur senza mancare in nulla – bisogna riconoscere – all'osservanza di quelle buone norme di correttezza filologica nel rispetto dell'ordinamento e nella descrizione, che pur non erano ancora assunte, nella coscienza degli archivisti, alle formule più oggettivate della dottrina. All'inizio di ogni sezione dell'inventario (cioè prima delle descrizioni documentarie relative rispettivamente a Firenze, a Pistoia, a Rocca San Casciano, a San Miniato) uno specchio schematizza l'organigramma organizzativo-territoriale della provincia e dei relativi circondari, mandamenti e comuni ed una tabella a doppia entrata rende agevole e veloce l'identificazione del numero dell'unità archivistica conoscendo la classe di nascita ed il comune di origine. Oggi questi schematismi si fanno apprezzare per la loro modernità ed efficacia, ma all'epoca erano del tutto inusitati per le consuetudini catalografiche con le quali si affrontava la documenta-

zione storica<sup>75</sup>. L'Inventario 634 bis descrive dunque la documentazione versata fino al 1923 e cioè gli atti della leva fino all'anno 1902 o sia alla classe di nascita 1882.

I materiali versati tra il 1925 ed il 1927 vennero descritti da Achille De Rubertis in un'«Appendice» formata da alcuni fogli incollati alla fine dell'Inventario 634 bis<sup>76</sup>. L'ordinamento e la descrizione sono del tutto simili a quelli dati dal Sapori, ma da vari indizi si deduce oggi, a carico dell'archivista, una ben scarsa esperienza nella gestione degli archivi a serie aperte e poca attenzione alla scansione (strutturale) delle serie che compongono l'archivio stesso.

Solo dopo il cospicuo versamento del 1948 (classi 1885-1902), Elios Maffei, da allora incaricato della IV Sezione, oltre che dare una sistemazione alla documentazione appena arrivata, operò un «riordinamento generale, in seguito ai nuovi versamenti»<sup>77</sup>. Per quanto la fonte non offra altri dettagli, si crede di dover attribuire a lui e a quell'anno l'assetto (non riusciamo francamente a qualificarlo 'ordinamento' – almeno nel senso tecnico-archivistico) con il quale l'archivio della leva è giunto a noi; non venne peraltro compilato nessuno strumento che desse ragione o nozione del riordinamento, che si mantenne tale *de facto*<sup>78</sup>.

A seguito dei successivi versamenti (1952 e 1961) non furono più operati altri interventi<sup>79</sup>.

L'inondazione del novembre 1966 non toccò questo archivio che era collocato ad un piano alto del palazzo degli Uffizi. Le operazioni preliminari al trasferimento trovarono il fondo nello stesso stato e, in attesa di un lavoro critico su di esso, le carte furono trasferite dagli Uffizi alla sede di piazza Beccaria (dicembre 1988) senza modificarne l'assetto.

L'ordinamento attuale è il frutto di un lavoro critico e di ricondizionamento fisico delle unità svolto tra il 2000 ed il 2002 e tuttora in corso, che ha inteso recuperare la storicità dell'archivio in ossequio ai principi della dottrina, ma anche in ordine alle esigenze di gestione e di fruizione di un archivio aperto. Verificata e confermata l'individuazione delle unità archivistiche nelle tre tipologie delle *Liste di leva* (una per ogni classe di nascita e per ogni comune, portante l'elenco dei soggetti passivi in ordine alfabetico), delle *Liste di estrazione* (una per ogni classe di nascita e per ogni mandamento, portante l'elenco dei soggetti passivi per ordine numerico di estrazione a sorte) e dei *Registri sommari delle decisioni del Consiglio di leva* (uno per ogni anno di leva, cioè per ogni classe di nascita, e per ogni circondario, portante i verbali delle riunioni del Consiglio di leva, in ordine cronologico), sono stati tenuti separati gli archivi depositati dalle diverse fonti di produzione, cioè gli Uffici di leva dei circondari di Rocca San Casciano, di San Miniato, di Firenze e di Pistoia. Quest'ultimo – come si è spiegato più sopra – si rese autonomo con l'istituzione della Provincia; analogamente sono stati tenuti separati quelli versati dopo l'unificazione (L. 64/1992) dei vari Uffici nell'unico Ufficio di leva di Firenze (archivi prodotti dagli ex Uffici di leva di Arezzo, Grosseto, Livorno Lucca, Massa Carrara, Pisa e Siena). Su questi primi criteri di base, le chiavi di ordinamento sono quelle, gerarchicamente disposte, della classe di nascita e, subordinatamente, del comune (o del mandamento, nel caso delle *liste di estrazione*). Con tale metodica è stato sostanzialmente ripristinato l'ordinamento del Sapori<sup>80</sup>, con qualche rettifica<sup>81</sup> ed

integrazione<sup>82</sup>. Queste ultime, ma sarebbe meglio dire la prosecuzione della descrizione, hanno poi riguardato – ovviamente – tutto quanto versato successivamente alla chiusura dell'Inventario 634 bis; ma certamente hanno dovuto tenere conto delle modificazioni istituzionali intervenute tanto nella fase produttiva della documentazione, quanto in quella organizzativo-territoriale degli Uffici di leva e degli Archivi di Stato, nonché delle esigenze legate alla mera gestione materiale dell'archivio stesso (versamenti con periodicità annuale, movimentazione per la consultazione). Rilevante è la cessazione di due tipologie documentarie, e quindi delle relative serie: le *Liste di estrazione* (T.U. 1497/1911), con la classe 1890 e dei *Registri sommari*, con la classe 1891; l'archivio pertanto, dalla classe di nascita 1892 si riduce alla sola serie delle *Liste di leva*, che permane, però, fino al presente, come serie aperta. La riforma degli Uffici introdotta dal R. Decreto 1309/1923 e la riagggregazione della provincia di Forlì (R. Decreto 544/1923), cancellarono la ripartizione delle fonti di produzione (Prefettura di Firenze, sottoprefetture di San Miniato, di Pistoia e di Rocca San Casciano) e pertanto, dalla classe 1903, le liste di leva di tutti i comuni sono raggruppate nell'unica provincia di Firenze, fatte salve quelle dei comuni che nel 1925 passarono alla provincia di Pisa e di quelli che nel 1927 andarono a formare la nuova provincia di Pistoia.

La documentazione relativa a quest'ultima si interrompe – come già detto – con la classe 1879, dopo la quale le *liste* vennero restituite all'Ufficio di leva di Pistoia in conseguenza dell'allungamento dell'età passibile di servizio militare (55 anni, L. 1144/1929), né furono più restituite perché poi versate all'Archivio di Stato di Pistoia, istituito nel frattempo. L'accentramento su Firenze di un unico Ufficio di leva con competenza regionale, fa poi riapparire, per ragioni di competenza archivistica, le *liste* di Pistoia a partire dalla classe 1915.

Se abbiamo qui ripetuto, con taglio più prettamente documentale, i tratti salienti del deposito archivistico, è per giustificare alcune scelte operate nell'ordinamento, ma anche per proporre una 'lettura' diacronica complessiva della fonte, cercando di evidenziare la storicità della sedimentazione e della trasmissione del fondo.

Per le *liste* versate successivamente alla unificazione dell'Ufficio (Legge 64/1992), va da sé che costituiscano serie (ma sarebbe meglio dire 'archivi') a sé stanti, perché prodotte dall'attività di Uffici diversi (Arezzo, Grosseto, Livorno Lucca, Massa Carrara, Pisa e Siena); sono costituite dalla sola 'serie' (in senso stretto) delle *Liste di leva* e sono aperte ad aggregazioni successive.

Si dà, qui di seguito, lo schema dell'ordinamento adottato; una sorta di sommarissimo inventario per serie, ritenendolo strumento utile al lettore per la ricerca nell'archivio dell'Ufficio di leva di Firenze, ricordando però che il lavoro di ordinamento e di descrizione è ancora in corso e che i termini *ad quem* delle *Liste di leva* sono da intendersi relativi alla data di chiusura del presente articolo, ma che sono soggetti, ogni anno, a spostarsi in avanti per il versamento di nuovi materiali.

## SCHEMA DELL' ORDINAMENTO

## PROVINCIA DI FIRENZE

## Circondario di Rocca San Casciano

Serie	Classi	Note
Liste di leva	1842-1850	
Estrazioni	1842-1850	
Registri sommari	1842-1851	

## Circondario di San miniato

Serie	Classi	Note
Liste di leva	1842-1902	
Revisione dei riformati	1874-1899	
Estrazioni	1842-1890	
Registri sommari	1842-1891	

## Circondario (poi) Provincia di Firenze

Serie	Classi	Note
Liste di leva	1842-1902	
Revisione dei riformati	1874-1899	
Estrazioni	1842-1890	
Registri sommari	1842-1891	
Liste di leva	1903-1930	Serie aperta

## PROVINCIA DI AREZZO

Serie	Classi	Note
Liste di leva	1921-1930	Serie aperta

## PROVINCIA DI GROSSETO

Serie	Classi	Note
Liste di leva	1921-1930	Serie aperta

## PROVINCIA DI LIVORNO

Serie	Classi	Note
Liste di leva	1924-1930	Serie aperta

## PROVINCIA DI LUCCA

Serie	Classi	Note
Liste di leva	1924-1930	Serie aperta

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA (APUANIA)

Serie	Classi	Note
Liste di leva	1924-1930	Serie aperta

PROVINCIA DI PISA

Serie	Classi	Note
Liste di leva	1924-1930	Serie aperta

CIRCONDARIO (POI) PROVINCIA DI PISTOIA

Serie	Classi	Note
Liste di leva	1842-1879	
Estrazioni	1842-1879	
Registri sommari	1842-1879	
[le serie come sopra]	[1880-1914]	all'Archivio di Stato di Pistoia
Liste di leva	1915-1930	Serie aperta

PROVINCIA DI SIENA

Serie	Classi	Note
Liste di leva	1921-1930	Serie aperta

<sup>1</sup> *Decreti notificazioni e circolari da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal primo gennaio a tutto dicembre 1853*, Firenze, Stamperia granducale, 1853, LX, n. XVII.

<sup>2</sup> *Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia reale, 1854, XXII, 81-140. Ebbe il Regolamento esecutivo approvato con R. Decreto 31 marzo 1855, n. 877 (ivi, XXIV, 739-740) successivamente integrato dalla *Appendice* approvata con R. Decreto 14 luglio 1856, n. 1736 (ivi, XXV, 783-804), dall' *Appendice seconda* approvata con R. Decreto 29 agosto 1857, n. 2471 (ivi, XXVI, 1119-1205) e dall' *Appendice terza* approvata con R. Decreto 5 ottobre 1862, n. 865 che già teneva conto dei primi interventi in materia da parte del nuovo Regno (*Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Torino, Stamperia reale, 1862, IV, 2362-2380).

<sup>3</sup> *Bullettino ufficiale de' decreti del R. Governo della Toscana*, Firenze, Stamperia reale, 1860, I, 85. Tipico dell'indirizzo politico del Governo toscano, in quella fase di transizione, era operare il massimo sforzo per adeguare la legislazione, e quindi gli istituti toscani a quelli piemontesi, in vista della prossima unificazione;

ciò era sistematicamente dichiarato nel preambolo di quasi tutti gli interventi legislativi.

<sup>4</sup> Per la Toscana, la Legge 30 giugno 1860 disponeva l'esecutorietà della legge 1676/1854 in tutte le «nuove Provincie dello Stato» non appena completate le operazioni delle leve in corso (*Raccolta dei RR. Decreti, Ordinanze ministeriali ed altri atti ufficiali pubblicati nelle Provincie toscane durante la luogotenenza di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano*, Firenze, Stamperia reale, 1860-1861, I, 337, seguivano i testi della legge stessa, delle modificazioni e dei regolamenti, fino al 1857). Il R. Decreto 18 agosto 1861, n. 224 sulla chiamata alle armi dei toscani nati nel 1841, si richiamava tanto al Decreto del 18 gennaio 1860, quanto alla Legge sarda del 1854; la Legge 13 luglio 1862, n. 696, invece non aveva alcun richiamo espresso, ma, pur intervenendo su alcune situazioni locali, operava – a evidenza – nell'ambito organizzativo e funzionale della Legge sarda del 1854. *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Torino, Stamperia reale, 1861, I, 996-997, ivi, 1862, IV, 1468-1470, la cit. nel testo è tratta dalla p. 1468. Anche il T.U. del 1876 (vedi oltre) si riferiva,

nelle premesse, alle leggi sarde del 1854 e ad altre, ma non le abrogava, mentre il Regolamento esecutivo dello stesso T.U. (vedi oltre) abrogava espressamente solo i regolamenti di esecuzione della legge del 1854.

<sup>5</sup> A finalità di mero orientamento generale di storia militare si deve fare riferimento alle ampie sintesi, di diversa ispirazione ideologica, ed al relativo bagaglio di fonti e bibliografia, di Rochat, Massobrio (1978), Ceva (1981); ancora più sintetico, ma con orientamento storiografico Rochat (1978), in *Storia d'Italia*, a cura di Levi, Levra, Tranfaglia; infine *La storiografia militare italiana negli ultimi venti anni* (1985). Nell'ambito più strettamente giuridico, restano fondamentali: Gilardoni (1905), e Corradini (1930), anche se fermi, il primo, al Regolamento del 1890, ma con aggiornamento legislativo fino al 1901 ed il secondo al T.U. del 1911, ma con aggiornamento fino al 1927; con analoghi limiti cronologici, ma utile per la didascalica chiarezza, il manualetto a cura di Cavaciocchi e Santangelo (1910); per i tempi a noi più vicini: D'Amelio (1974), particolarmente attento ai profili di costituzionalità del complesso normativo, oltre che per l'aggiornamento bibliografico-giuridico. Più prossimo al nostro tema e interessante anche come approccio all'utilizzazione dei risultati delle leve come fonte storica interpretata in chiave socio-politica: Del Negro (1980), che però fa uso dei dati statistici contenuti nelle periodiche *Relazioni* sulle leve presentate al Ministro dall'apposita Direzione generale. Invece, nonostante la sistematica presenza della documentazione di leva negli Archivi di Stato, non si sono trovate indicazioni nella letteratura archivistica, salvo un evanescente accenno di Sandri (1969); nulla, nello specifico, anche in *Le fonti per la storia militare contemporanea. Atti del III seminario, Roma, 16-17 dicembre 1988* (1993).

<sup>6</sup> *Raccolta ufficiale*, IV, 1874-1878.

<sup>7</sup> *Raccolta ufficiale*, XXXII, 1783-1795: l'intitolazione (non normativa) nella *Raccolta* la dichiarava intesa a fornire le «basi generali per l'organamento dell'esercito».

<sup>8</sup> *Raccolta ufficiale*, XLIV, 1037-1042, che autorizzava a raccogliere e coordinare in un Testo unico le disposizioni sul reclutamento.

<sup>9</sup> R.D. 26 luglio 1876, n. 3260, in *Raccolta ufficiale*, XLVIII, 1511-1549. Il regolamento esecutivo fu approvato con R.D. 30 dicembre 1877, n. 4252 (ivi, LI, 3352-3353 e appendice a parte pp. 1-464) ed ebbe un'Appendice approvata con R.D. 5 novembre 1885, n. 3535 (ivi, LXXVIII, 5411-5689) con modifiche a loro

volta approvate con R.D. 17 giugno 1886, n. 3968 (ivi, LXXXI, 2062-2077).

<sup>10</sup> R.D. 17 agosto 1882, n. 956, in *Raccolta ufficiale*, LXVII, 3046-3106.

<sup>11</sup> R.D. 6 agosto 1888, n. 5655, in *Raccolta ufficiale*, XC, 2776-2854. Il regolamento esecutivo fu approvato con R.D. 2 luglio 1890, n. 6952, (ivi, XCVII, 2074-2679).

<sup>12</sup> R.D. 24 dicembre 1911, n. 1497, in *Raccolta ufficiale*, 1911, V, 5112-5158.

<sup>13</sup> *Raccolta ufficiale*, 1923, V, 4232-4242. La riforma era stata preceduta dal R.D. 7 gennaio 1923, n. 3 (ivi, 1923, I, 7-12) sulla riforma del reclutamento e seguita dai RR. DD. 5 luglio 1923, n. 1431 e 30 dicembre 1923, n. 2985, ivi, 1923, V, 4566 e X, 9344-9346

<sup>14</sup> R.D. 5 agosto 1927, n. 1437, in *Raccolta ufficiale*, 1927, III, 3583-3611; R.D. 8 settembre 1932, n. 1332, (ivi, 1932, IV, 2477-2503), R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, (ivi, 1938, 374-401); R.D. 6 giugno 1940, n. 1481, che approva la «Parte prima» del regolamento di esecuzione del T.U. del 1938 (ivi, 1940, 4040-4195) e L. 14 ottobre 1940, n. 1539 (ivi, 1940, 4242-4243) portante aggiunte e varianti alle disposizioni sul reclutamento.

<sup>15</sup> *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1962, X, 6609-6612.

<sup>16</sup> *Raccolta ufficiale*, 1964, I, 516-584.

<sup>17</sup> *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, 13 giugno 1975, n. 154, 3740-3750. Si veda più avanti nel testo.

<sup>18</sup> Ivi, 8 febbraio 1992, n. 32, 3-5.

<sup>19</sup> Ivi, 17 novembre 2000, n. 269, 4-19, specialmente artt. 1 e 2.

<sup>20</sup> Così D'Amelio (1974, 187), che cita Tattoli (1963, 779).

<sup>21</sup> «L'insieme di questa organizzazione colpisce, a prima vista, per il suo carattere frammentario e per la molteplicità delle circoscrizioni, per le diverse amministrazioni dello Stato che vi concorrono, di maniera che difficilmente apparisce il suo carattere unitario ed organico. La natura organica ed unitaria dell'organizzazione amministrativa del servizio, teoricamente, è indiscutibile, se si pon mente al fine a cui tende questa speciale azione amministrativa, che è il reclutamento della forza fisica dell'esercito e dell'armata [la marina], in base all'imposizione ai singoli dell'obbligo militare ed alla ripartizione dell'onere militare personale a seconda delle condizioni fisiche, morali, sociali e giuridiche dei componenti l'unità statale», Corradini (1930, 443-444). All'Autore – che scriveva in riferimento al quadro normati-

vo dei primi anni del Novecento – premeva, in particolare, dimostrare la natura unitaria, amministrativa e “militare” dell’organizzazione, pur col concorso di diverse autorità “civili” (comune, prefetto, commissario di leva), e pur col carattere giurisdizionale di certi atti, al di là, cioè, del semplice principio gerarchico che certamente vedeva tutta l’organizzazione stessa sotto la direzione del Ministro della guerra, come espresso dal dettato positivo della legge.

<sup>22</sup> «Il comune è quindi considerato come la più elementare circoscrizione pel servizio del reclutamento e dà luogo alla nozione del *domicilio di leva*», Corradini (1930, 447). L’osservazione, apparentemente ovvia e scontata, è di grande rilevanza ed è determinante ai fini archivistici perché le *liste di leva* di ogni classe, cioè le unità archivistiche, si formano nel comune e restano individuate dall’anno della classe di nascita e dal nome del comune.

Non sarà inutile ricordare qui che una copia delle *Liste di leva*, una volta completata la procedura di formazione presso il comune, resta conservata presso l’archivio comunale.

<sup>23</sup> Cittadinanza, domicilio, età, filiazione, diritti civili. Gilardoni (1905, 650-651).

<sup>24</sup> Presso il mandamento il commissario di leva operava in seno alla Commissione di reclutamento composta dal commissario stesso, un ufficiale dei carabinieri ed i sindaci dei comuni del mandamento.

<sup>25</sup> Le decisioni del Consiglio avevano carattere contenzioso perché prese in contraddittorio con gli iscritti e con i rappresentanti delle autorità comunali presenti alle operazioni nell’interesse degli iscritti del comune stesso. Corradini (1930, 450-451).

<sup>26</sup> Per il quadro giuridico delle operazioni della leva, Corradini (1930, 331-340); più genericamente descrittivo, Cavaciocchi e Santangelo (1910, 205-206).

<sup>27</sup> Ogni anno un’apposita legge stabiliva il contingente, cioè il numero degli uomini, che la leva di quell’anno doveva fornire all’esercito.

<sup>28</sup> *Raccolta ufficiale*, 1907, 6345-6350; l’art. 1 cit. nel testo è a p. 6345. La legge, fortemente innovativa rispetto al metodo fino ad allora tenuto, rispecchiava atteggiamenti e considerazioni a lungo dibattute in sede sia politica sia di ordinamento militare. Corradini (1930, 362-421), Del Negro (1980, 456), Ceva (1981, 88-98).

<sup>29</sup> Tale espressione designa il numero di uomini che, in base alla legge di bilancio, possono essere mantenuti, ogni anno, alle armi. Corradini (1930, 372), Del Negro (1980, 433,

448). Si deve osservare, per completezza, che, il R.D. 20 aprile 1920, n. 452, ribadiva (art. 4) che «già iscritti che concorrono alla leva di terra e sono riconosciuti idonei al servizio militare, sono tutti arruolati in una sola categoria» e disponeva finalmente (art. 14) che «l’estrazione a sorte [...] la 2<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> categoria sono abolite». *Raccolta ufficiale*, 1920, 1277.

<sup>30</sup> L. 2532/1875 cit., art. 13, recitava: «coloro che fanno parte del contingente di 1<sup>a</sup> categoria possono [corsivo nostro] essere immediatamente inviati sotto le armi». Quanto precedentemente disposto era variamente motivato ed interpretato; certamente l’assenza di un periodo di congedo tra l’arruolamento e l’incorporazione ai corpi tendeva ad eliminare un’occasione di diserzione. Del Negro (1980, 448).

<sup>31</sup> Esula dal tema in discussione la successiva “vita documentaria” del coscritto, ma se ne accenna almeno l’indirizzo. Esaurite le operazioni di reclutamento, l’Ufficio di leva invia al Distretto militare competente per territorio tutta la documentazione relativa alla leva dell’anno, perché tale organo formi, e mantenga poi aggiornata, la matricola di ogni militare arruolato, sia per il periodo di servizio sia per quello del congedo, fino all’esaurimento definitivo dell’età di passività al servizio militare. All’interno del Distretto, l’Ufficio matricola si occupa, in particolare, del servizio matricolare, cioè della tenuta della «matricola» di tutto il personale in congedo, ovvero della memoria e della documentazione ufficiale di tutti i servizi resi allo Stato dal singolo militare e di tutti i fatti che ne mutano o ne modificano la posizione, nel tempo del sua permanenza nei ruoli. Di tutta la documentazione prodotta e conservata, nella quale spiccano le grandi serie dei *Fascicoli matricolari* e dei *Ruoli matricolari*, solo questi ultimi, riuniti in grandi registri *in-folio*, vengono versati agli Archivi di Stato 70 anni dopo la classe di nascita cui si riferiscono.

<sup>32</sup> «come vedesi, ogni piccola formalità è contemplata in un numero infinito di disposizioni», Gilardoni (1905, 643). In questo studio si è tralasciata di proposito, perché irrilevante agli effetti archivistici, tutta la vicenda normativa relativa alle esenzioni, esclusioni, affrancazioni, liberazioni, sostituzioni e alle loro modalità e articolazioni (diverse dall’estrazione a sorte) per l’assegnazione alle varie categorie, disposizioni derivate tutte dalla legge organica del 1854; la vicenda si prolungò, in buona sostanza, fino al T.U. del 1888; tale evoluzione normativa è invece relevantissima sotto il profilo sociale, giuridico e storico-politico perché

testimone del faticoso sforzo di rendere effettiva la pari obbligatorietà del servizio militare alla generalità dei cittadini. Sotto i diversi profili, si vedano i più volte cit. Gilardoni, Corradini, Del Negro, Ceva.

<sup>33</sup> Si deve precisare, per chiarezza, che la passività alla iscrizione alla leva riguarda la generalità dei cittadini (viventi – ovviamente – nel loro diciottesimo anno di età) e non soffre eccezioni, sia per la perentorietà dell'affermazione normativa costantemente ripetuta nelle leggi, sia perché la formazione della lista viene effettuata dal comune con operazione meramente formale, trasferendo i nominativi dai registri dello stato civile. Le esclusioni o le esenzioni o le altre modalità condizionate o ridotte riguardano non la leva, ma l'effettiva prestazione del servizio militare, che è la concreta esplicazione dell'«obbligazione di fare» (*courvée*, in senso strettamente giuridico). Le assolute esclusioni dal servizio, altrettanto sistematicamente ripetute dalle leggi, riguardano soggetti che «non possono far parte dell'esercito», marcandone quasi l'indegnità; essi sono i condannati ai lavori forzati, gli ergastolani ed i condannati a lunghe pene detentive in conseguenza di reati specificamente individuati dalle leggi sul reclutamento, nonché gli «esecutori di giustizia» (cioè i boia) i loro aiutanti ed i loro figli. Ogni altra forma di esenzione o di prestazione ridotta ha formato oggetto di un numero sconfinato di disposizioni, anche molto differenziate nel tempo, e che lasciano pur traccia nella vicenda individuale (e cioè anche nelle singole scritturazioni) dei soggetti iscritti alla leva, ma non incidono sull'estensione dell'universo colto dalla lista stessa.

<sup>34</sup> *Raccolta ufficiale*, 1929, 2705.

<sup>35</sup> Si danno, qui di seguito, in ordine cronologico, gli estremi dei provvedimenti all'origine della documentazione in questione: D. Luogoten. 1 agosto 1915, n. 1166 (nuova visita per i riformati delle classi 1892-1894) in *Raccolta ufficiale*, 1915, IV, 3206-3208; D. Luogoten. 16 gennaio 1916, n. 35 (nuova visita per i riformati delle classi 1886-1891) ivi, 1916, I, 85-87; D. Luogoten. 30 marzo 1916, n. 368 (nuova visita per i riformati delle classi 1882-1885 e 1895) ivi, 1916, I, 681-683; D. Luogoten. 1 ottobre 1916, n. 1239 (nuova visita per i riformati delle classi 1876-1881) ivi, 1916, III, 2547-2549; D. Luogoten. 3 dicembre 1916, n. 1666 (la leva della classe 1898 è anticipata al 1917 e nuova visita per i riformati della classe 1896) ivi, 1916, IV, 3548-3550; D. Luogoten. 12 aprile 1917, n. 596 (ridotto il

limite di statura e nuova visita per i riformati delle classi 1889-1998) ivi, 1917, II, 1277-1278; D. Luogoten. 12 luglio 1917, n. 1106 (nuova visita per i riformati per statura delle classi 1876-1888) ivi, 1917, III, 2551-2552; D. Luogoten. 22 luglio 1917, n. 1156 (modificato l'elenco delle infermità inabilitanti) ivi, 1917, III, 2609-2628; D. Luogoten. 12 agosto 1917, n. 1230 (nuova visita per le classi 1874-1899 in base alle modifiche introdotte col cit. D. Luogoten. 1156/1917) ivi, 2816-2818. Altre norme erano comunque intese a rastrellare uomini per il servizio militare, anche se non sempre direttamente produttrici della documentazione che qui si vuole illustrare; così il D. Luogoten. 18 maggio 1916, n. 630 (età minima per l'arruolamento volontario abbassata a 17 anni) ivi, 1916, II, 1310-1311; L. 4 gennaio 1917, n. 13 (protratta la ferma alle armi dei militari di 2<sup>a</sup> categoria) ivi, 1917, I, 43; D. Luogoten. 5 gennaio 1917, n. 7 (estensione alle classi 1874-1875 dell'obbligo del servizio militare fino ai 39 anni e servizio attivo dei militari di 2<sup>a</sup> e della 3<sup>a</sup> categoria nella milizia territoriale) ivi, 1917, I, 35-37; D. Luogoten. 1 febbraio 1917, n. 112 (anticipate la leva e l'arruolamento della classe 1899, i cosiddetti «ragazzi del '99», ma non mobilitata se non dopo la classe 1898) ivi, 1917, II, 1277-1278. «Quando sopraggiunse Caporetto, la pressione del sistema militare sul Paese aveva raggiunto livelli altissimi, praticamente invalicabili», Del Negro (1980, 461).

<sup>36</sup> Qui il prefetto si chiamava «Intendente provinciale», per il resto la composizione sarebbe stata ricalcata nelle istituzioni unitarie. La legge toscana del 1860 prevedeva invece il Prefetto presidente, un funzionario rappresentante del Ministero dell'interno, un consigliere di prefettura, il comandante militare della piazza del capoluogo e un ufficiale in rappresentanza del Ministero della guerra; alle sedute potevano assistere, se richiesti, un medico o un chirurgo.

<sup>37</sup> Paragrafi 524-533 del *Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito*, approvato con R.D. 30 dicembre 1877, n. 4252, in *Raccolta ufficiale*, LI, 143-145. Paragrafi 181-182 dell' *Appendice al Regolamento del 30 dicembre 1877 per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito*, approvato con R.D. 5 novembre 1885, n. 3535, in *Raccolta ufficiale*, LXXVIII, 5497-5498. Paragrafi 553-561 del *Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito*,

approvato con R.D. 2 luglio 1890, n. 6952, in *Raccolta ufficiale*, XCVII, 2267-2269.

<sup>38</sup> La «rappresentanza» degli iscritti del comune nelle operazioni di leva mandamentali (verificazione definitiva delle liste, estrazione a sorte, formazione delle liste di estrazione, primo esame) da parte dell'autorità comunale, era già nota alla legislazione precedente; tale «rappresentanza» era svolta «nell'interesse degli amministrati» anche nelle operazioni, a livello circondariale e a carattere contenzioso, presso il Consiglio di leva. Corradini (1930, 450-451).

<sup>39</sup> Un quadro non diverso viene fornito dalla L. 64/1992, art. 3, che richiamava espressamente la L. 191/1975, *Gazzetta ufficiale*, 8 febbraio 1992, n. 32, 3.

<sup>40</sup> L'art. 41 cit. nel testo sostituiva gli artt. 40 e 41 del T.U. 5655/1888. Si veda anche la Circolare del Ministero della guerra, Direzione generale leva e truppa, 15 dicembre 1911, n. 670, *Disposizioni concernenti la formazione delle liste di leva, la procedura dei Consigli di leva e la concessione dei mezzi di viaggio e dell'indennità di soggiorno agli iscritti indigenti*, in *Giornale militare ufficiale*, Roma, E. Voghera, 1911, 1965-2006.

<sup>41</sup> Si sono già citati più sopra nel testo e nelle note 2, 9, 11 e 14. *Legge e regolamento sul reclutamento dell'esercito*, Torino, tip. G. Fodratti, 1855, 353-355, 363-365 e 370 contiene rispettivamente i mod. n. 6, n. 12 e n. 17 per le liste di leva, per quelle di estrazione e per i registri sommari delle decisioni del Consiglio (ringrazio la collega Paola Briante dell'Archivio di Stato di Torino alla cui cortesia devo il reperimento di questa fonte). Il Regolamento per l'esecuzione del T.U. del 1876 portava i mod. 4, 6 e 11 per le stesse tipologie documentarie. Infine la «Parte prima» del Regolamento esecutivo del T.U. del 1938 portava all'allegato 3 il mod. 1 relativo alle liste di leva.

<sup>42</sup> Nel modello sardo nella stessa casella del cognome e del nome era richiesta l'indicazione della «Religione cui appartiene», retaggio forse del carattere confessionista e degli antichi statuti di tolleranza del regno sabauda. L'indicazione scomparve col Regolamento del 1877, forse in ossequio al laicismo separatista del Regno dopo Porta Pia. Riapparve tra i «Contrassegni personali. Professione. Istruzione» nel modello dettato dalla Prima parte del regolamento del 1940; difficile dire se la modifica fosse un tardo adeguamento al confesionalismo ufficiale del regime dopo il concordato del 1929.

<sup>43</sup> «Contrassegni personali»: «Statura, Capelli, Sopracciglio, Occhi, Fronte, Naso, Bocca Mento Viso, Colorito, Segni particolari, Celibe od ammogliato». Si nota che mentre nel modello subalpino l'enumerazione dei «contrassegni» è sull'intestazione della colonna e non viene ripetuta per ogni riga relativa al singolo iscritto, nel modello previsto dal Regolamento del 1877 essa è ripetuta ad ogni riga. È evidente dall'osservazione delle liste che la modifica tendeva a indurre alla compilazione sistematica della casella che, col modello precedente, rimaneva quasi sempre vuota.

<sup>44</sup> Non sarà inutile ripetere in altra forma quanto già detto nel testo a proposito dell'estrazione a sorte e della suddivisione degli «inscritti» in categorie 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>. Ogni anno la legge stabiliva il contingente di giovani che la leva doveva fornire all'esercito nel suo complesso e, per ogni provincia, in proporzione al totale delle liste di estrazione della provincia stessa; il Prefetto suddivideva, a sua volta, il contingente provinciale tra i mandamenti in proporzione al totale delle liste di estrazione di ogni mandamento; noto così il numero di uomini del contingente per mandamento, l'estrazione dettava la scelta di chi dovesse effettivamente prestare il servizio militare, fino a coincidenza del numero del contingente stesso. Questi giovani – che, si ricordi, per essere sulla lista di estrazione avevano già superato i vari esami o esaurito le ragioni di esenzione o di esclusione – venivano iscritti in 1<sup>a</sup> categoria e prestavano il servizio militare, gli altri, in sovrannumero – per così dire – sul contingente previsto, erano iscritti alla 2<sup>a</sup> categoria e collocati immediatamente in congedo, cioè non svolgevano, ordinariamente, servizio militare effettivo.

<sup>45</sup> *Raccolta ufficiale*, XCVII, 2511-2513.

<sup>46</sup> I «Contrassegni personali» (ripetuti per ogni iscritto) erano ridotti ai seguenti: «Statura m., Capelli {Colore Forma, Occhi, Colorito, Dentatura, Segni particolari». Bisogna però ricordare che la lista dei «Contrassegni personali» del modello 1877 era già stata modificata in questa forma più sintetica dal R.D. 3535/1885 che approvava l'Appendice al Regolamento del 1877.

<sup>47</sup> *Giornale militare*, 1911, 1965.

<sup>48</sup> Si ricorda – come detto più sopra nel testo – che il T.U. 1497/1911 non prevedeva più la compilazione a parte delle liste di estrazione.

<sup>49</sup> In intestazione: «Contrassegni personali. Professione. Istruzione»; per ogni iscritto: «Statura m., Torace m., Capelli {Colore Forma, Naso, Mento, Occhi, Colorito,

Dentatura, Segni particolari, Professione, Sa leggere?, Sa scrivere?»

<sup>50</sup> In intestazione: «Contrassegni personali. Professione. Istruzione»; per ogni iscritto: «Statura m., Torace m., Capelli {Colore Forma, Viso, Naso, Mento, Occhi, Sopracciglia, Fronte, Colorito, Bocca, Dentatura, Segni particolari, Religione, Sa leggere?, Sa scrivere?, Arte o professione, Titoli di studio».

<sup>51</sup> Per quanto riguarda l'incompletezza della compilazione, generalmente ne fanno le spese i dati ritenuti non essenziali, come i contrassegni fisici o il grado di istruzione o la professione (si veda anche quanto detto sopra a proposito dei «Contrassegni fisici» nei moduli subalpini usati nei primi anni del Regno). Caso tipico, se pure non frequente, di compilazione incompleta è quello della lista non originale, ma ricopiata in epoca posteriore a quella ordinaria per la classe in questione: sono assenti alcuni elementi formali di autenticità (sottoscrizione delle autorità comunali, timbrature, etc.) ed il modulo utilizzato è comunemente uno previsto dai regolamenti successivi a quello in vigore in quell'anno di leva. Talvolta, al contrario, si verifica anche la presenza sistematica di informazioni non previste: un esempio è il «Peso Kg.» introdotto a timbro nel modello del 1940. Comunemente i moduli, benché rigorosamente fedeli ai modelli allegati ai regolamenti, erano stampati da tipografie locali (perché, per regolamento, a spese dei Comuni) e quindi subivano oscillazioni grafiche e di formato.

<sup>52</sup> ASF, *Archivio*, busta 270, fasc. 1, «Relazione annuale» per il 1890. Purtroppo non è stata reperita la pratica relativa a questo primo versamento che ci potesse illuminare sulle motivazioni addotte per la sua effettuazione. Certamente le tre tipologie documentarie individuate per il versamento erano le più importanti tra quelle conservate presso l'archivio dell'Ufficio di leva ed indicate dai cit. *Regolamenti per l'esecuzione del testo unico...* del 1877 (paragrafo 525), del 1890 (paragrafo 554) e finalmente del 1940 (art. 43) che enumera alla tabella A la documentazione da conservarsi anche dopo il proscioglimento della classe cui si riferisce; queste tabelle sono state utilmente riprodotte da Pusceddu (1970, 412-417).

<sup>53</sup> ASF, *Archivio*, busta 429, fasc. 168 (Sottoprefettura di Pistoia) e fasc. 169 (Sottoprefettura di San Miniato); busta 432, fasc. 248 (Prefettura di Firenze).

<sup>54</sup> R.D. 4 marzo 1923, n. 544, in *Raccolta ufficiale*, 1923, II, 1744-1745; il circondario stesso

venne poi soppresso con R.D. 21 ottobre 1926, n. 1890, ivi, 1926, IV, 4336-4337.

<sup>55</sup> Si ricorda appena che la materia dei versamenti agli Archivi di Stato era allora disciplinata dall'art. 70 del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, che fissava a 10 anni il deposito della documentazione esaurita presso l'ufficio produttore. D'altro canto però il neo nominato Commissario di leva Ten. Col. A. Duprè, il 2 maggio 1924, in risposta ad una interlocutoria dell'Archivio di Stato di Firenze, faceva seccamente osservare come l'art. 177 della *Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito*, prevedeva che il versamento delle liste di classi non più soggette a leva fosse tassativamente previsto e non soggetto a proposta. Il principio veniva ripetuto nel verbale di versamento del 17 settembre 1925 facendo riferimento al paragrafo 177 della *Istruzione permanente per le operazioni di leva* del 7 marzo 1904 (ASF, *Archivio*, busta 434, fasc. 188). Per i versamenti del 1926: ivi, busta 438, fasc. 272 e 269; per quello del 1927: ivi, busta 441, fasc. 259; per quello del 1928: ivi, busta 445, fasc. 274.

<sup>56</sup> R.D. 2 gennaio 1927, n. 1, in *Raccolta ufficiale*, 1927, I, 187-190.

<sup>57</sup> ASF, *Archivio*, busta 451, fasc. 174.

<sup>58</sup> Per il versamento del 1936: ivi, busta 466, tit. VII, prot. 353 sgg.; per quello del 1940: ivi., busta 481 tit. VII, fasc. 7; per quello del 1948: ivi, busta 499, tit. VII, fasc. 4.

<sup>59</sup> Le Sottoprefetture vennero definitivamente soppresse col cit. R.D. 1/1927, art. 3, e scomparve, di conseguenza, il Circondario come ripartizione territoriale di sua competenza.

<sup>60</sup> Per il versamento del 1952: ivi, busta 507, tit. VII, fasc. 2; per quelli del 1961: ivi, busta 538, tit. VII/2/5/1 e 2.

<sup>61</sup> Art. 31 e tabella «Allegato A».

<sup>62</sup> Art. 3 e relativa tabella.

<sup>63</sup> Si deve ricordare al proposito che l'art. 23 del D.P.R. 1409/1963 (oggi art. 30 del T.U. 490/1999) portava a 70 anni, dall'anno di nascita della classe di appartenenza, il periodo di giacenza delle liste di leva presso l'ufficio produttore.

<sup>64</sup> R.D. 27 maggio 1875, n. 2552.

<sup>65</sup> R.D. 9 settembre 1902, n. 445.

<sup>66</sup> R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163.

<sup>67</sup> Legge 22 dicembre 1939, n. 2006

<sup>68</sup> D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

<sup>69</sup> In effetti all'indomani della L. 64/1992, quando cominciarono a manifestarsi i primi effetti dell'accentramento regionale degli Uffici di leva e dei Distretti militari, l'Archivio di Stato

di Firenze – anche in vista del servizio di ricerca e certificazione per il pubblico – esperì una indagine conoscitiva presso gli altri Archivi di Stato della Toscana che, per la documentazione di leva, dette i risultati riassunti nella tabella che segue (ASF, *Archivio*, 1995, tit. VII.2.5.3; prot. iniziale n. 8275 del 14 ottobre 1995) sostanzialmente non diversi, ma più dettagliati delle troppo laconiche e disperse informazioni che si potevano dedurre dalla *Guida generale degli Archivi di Stato italiani* (1981-1994, I, 377, II, 120, 390, 554, 649, 837, III, 683, 749-750, IV, 149):

Archivi di stato	Documentazione versata	Note
Liste di leva (province e classi)		
Firenze	Circondario, poi provincia: 1842-1925... Circondario di Rocca San Casciano: 1842-1850 Circondario di San Miniato: 1842-1902 Provincia di Arezzo: 1921-1925... Provincia di Pistoia: 1842-1879, 1915-1925... Provincia di Grosseto: 1921-1925... Provincia di Siena: 1921-1925... Provincia di Lucca: 1924-1925... Provincia di Livorno: 1924-1925... Provincia di Massa Carrara: 1924-1925... Provincia di Pisa: 1924-1925...	
Arezzo	1842-1920	<i>poi vedi: Firenze</i>
Grosseto	1842-1856, 1859-1870, 1872, 174-1920	<i>poi vedi: Firenze</i>
Livorno	1842-1923	<i>poi vedi: Firenze</i>
Lucca	1833-1923	<i>poi vedi: Firenze</i>
Massa-Carrara	1828-1920	<i>poi vedi: Firenze</i>
Pisa	Circondario di Pisa: 1842-1922 Circondario di Volterra: 1843-1922	<i>poi vedi: Firenze</i>
Pistoia	1880-1914	<i>poi vedi: Firenze</i>
Siena	Circondario di Siena: 1842-1920 Circondario di Montepulciano: 1843-1879	<i>poi vedi: Firenze</i>

<sup>70</sup> La *Relazione al progetto di decreto...* (Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, 1963, *La legge sugli*

*archivi*, Roma, 102-103) giustifica l'eccezionale dilazione a 70 anni rispetto all'ordinarietà del quarantennio, con l'esigenza di non gravare gli Archivi di «un ingente lavoro di copia di esiti di leva che non rientra nei loro compiti», ma certamente la norma riassorbiva abbondantemente anche il periodo di «latenza» amministrativa della documentazione, considerando che l'età della passività al servizio militare obbligatorio, all'epoca, giungeva fino al 55° anno di età.

<sup>71</sup> Il che si ricollegherebbe alla tradizione di un certo meccanico automatismo sul quale si veda quanto accennato sopra alla nota 54. Sul tema: Pusceddu (1970).

<sup>72</sup> Su di lui (11 luglio 1892 – 6 marzo 1976), ben più noto come storico dell'economia, non sembra davvero di dover insistere in questa sede.

<sup>73</sup> Si veda quanto ricorda lo stesso Saporì sul clima psicologico all'Archivio di Stato nelle gustose pagine del suo *Mondo finito* (1946, 83-91); il volume autobiografico, oggi rarissimo, venne poi riedito come *Armando saporì ricorda*, Milano-Varese, Istituto editoriale cisalpino, 1971, 2 voll. In quegli anni il Saporì era stato assegnato, in Archivio di Stato, al servizio delle ricerche e certificazioni dello stato civile.

<sup>74</sup> ASF, *Inventari*, 634 bis.

<sup>75</sup> Uno strumento di ricerca, di concezione analoga, era utilizzato, all'Archivio di Stato, dagli impiegati addetti all'archivio dello *Stato civile di Toscana*, dove lo stesso Saporì lavorava.

<sup>76</sup> ASF, *Archivio*, buste 436, 439, 442, sempre fasc. 1, *Relazione annuale* per gli anni 1925, 1926 e 1927, rispettivamente. Su di lui, che anche aveva anche avuto la reggenza della direzione tra il 1921 ed il 1924, scriveva il direttore Umberto Dorini nelle informazioni riservate inviate al Ministero il 18 febbraio 1925: «Tenuto conto della diligenza, della disciplinezza, del buon volere e della scrupolosità nell'adempiere ad ogni suo dovere, nonché del suo amore agli studi, ho creduto di dovergli mantenere la qualifica di ottimo, già costantemente attribuitagli dal mio predecessore [Demetrio Marzi, direttore 1908-1920], in grazia, credo, delle sopraccennate qualità piuttosto che in forza di prove insigni di straordinario valore»; ivi, *Personale*, busta 1.

<sup>77</sup> Almeno così si recita icasticamente a p. 4 del *Prospetto dei lavori archivistici compiuti durante l'anno 1948, Allegato C*, ed analogamente nella scheda personale relativa ai lavori del Maffei stesso (ASF, *Archivio*, busta 499, *Relazione annuale per l'anno 1948*). Nato il 13 giugno 1905, nominato in servizio nel 1933 all'Archivio di Stato di Trento, fu trasferito a quello di Roma nel 1935; dal 1936, fu a Firenze, dove rimase fino al ritiro (1968). Non

ha lasciato pubblicazioni storiche o archivistiche; interessato piuttosto alla poesia e alla pittura, e con risultati – pare – non disprezzabili, resta di lui una piccola produzione letteraria.

<sup>78</sup> ASF, buste 507 e 538, *Relazione annuale* per gli anni 1952 e 1961, rispettivamente. Non si crede di dover insistere qui sull'intervento attribuibile al Maffei che pure costituisce un interessante, ma del tutto inappropriato, esempio di riordinamento archivistico basato sull'inversione della gerarchia delle chiavi di ordinamento da quella – corretta – tempo-spazio (per ogni classe le leve di tutti i comuni) a quella spazio-tempo (per ogni comune le leve di varie classi).

<sup>79</sup> Si proseguì e si generalizzò in quegli anni il poco raccomandabile sistema di utilizzare gli allegati ai verbali di versamento (con tutte le

loro approssimazioni ed errori) come strumenti di ricerca, naturalmente ad esclusivo uso interno. Nella fattispecie poi, questi elenchi prospettavano, nella loro forma compilativa, un ordinamento del tutto diverso da quello messo in atto, producendo, negli impiegati delle generazioni successive, un senso di incertezza e di dubbio nel confronto tra il quadro conoscitivo e quello reale.

<sup>80</sup> Sono state mantenute, fin dove possibile, anche le originarie numerazioni, che non erano state modificate dal «riordinamento» del 1948.

<sup>81</sup> La documentazione restituita nel 1930 all'Ufficio di leva di Pistoia e poi versata a quell'Archivio di Stato, ovviamente non è più rientrata.

<sup>82</sup> Innanzitutto ciò che era descritto a parte nell'*Appendice* dell'Inventario 634 bis.

## Riferimenti archivistici

ASF      Firenze, Archivio di Stato

## Riferimenti bibliografici

A. Cavaciocchi, F. Santangelo 1910, *Istituzioni militari italiane, Sommario*, Scuola di guerra (tip. Olivero e c.), Torino.

L. Ceva 1981, *Le forze armate*, UTET, Torino.

C. Corradini 1930, *Diritto amministrativo militare*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di V.E. Orlando, Società editrice libraria, Milano, X.1.

P. D'Amelio 1974, *Leva militare*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, XXIV, 186-206.

P. Del Negro 1980, *Le leve militari dall'Unità alla Grande guerra*, in *Stato maggiore dell'Esercito*, Ufficio storico, *L'esercito italiano dall'Unità alla Grande guerra (1861-1918)*, Ufficio storico Stato maggiore Esercito, Roma, 431-465.

*Le fonti per la storia militare contemporanea. Atti del III seminario, Roma, 16-17 dicembre 1988*, 1993, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma.

A. Gilardoni 1905, *Leva militare e marittima*, in *Digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, UTET, Torino, XIV, 625-696.

*Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 1981-1994*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, (Le Monnier, Firenze), 4 voll.

F. Pusceddu 1970, *Qualche altra considerazione sugli archivi militari*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX, 412-417

G. Rochat 1978, *Forze armate*, in F. Levi, U. Levra, N. Tranfaglia (a cura di), *Storia d'Italia, La nuova Italia*, Firenze, I, 501-515.

G. Rochat, G. Massobrio 1978, *Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943*, Einaudi, Torino.

L. Sandri 1969, *Gli archivi e la storia militare*, «Rassegna degli archivi di Stato», XXIX, 347

A. Saporì 1946, *Mondo finito*, Edizioni Leonardo, Roma.

A. Saporì 1971, *Armando saporì ricorda*, Istituto editoriale cisalpino, Milano-Varese, 2 voll: I, *Mondo finito*; II, *Cose che capitano*.

*La storiografia militare italiana negli ultimi venti anni*, 1985, a cura del Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari, Angeli, Milano.

Tattoli 1963, *Leva militare*, in *Novissimo digesto italiano*, UTET, Torino, IX, 779.

## Riassunto

*Gli Uffici di leva dall'Unità d'Italia. Le istituzioni e la documentazione all'Archivio di Stato di Firenze*

Lo scopo dell'articolo è quello di illustrare la documentazione prodotta dalle istituzioni preposte alle operazioni del reclutamento militare. Dopo aver esposto lo sviluppo legislativo che disciplina la materia dal 1854 ad oggi, viene spiegata la procedura attraverso la quale si compie l'identificazione e la selezione dei giovani che dovranno compiere il servizio militare. Tale procedura viene necessariamente colta, nelle sue linee essenziali, in riferimento alla seconda metà del secolo XIX, ma la continua evoluzione normativa e la miriade di norme di dettaglio succedutesi nel tempo hanno imposto poi di chiarire con più diffusione, specialmente nel loro sviluppo diacronico, molti aspetti particolari relativi ai soggetti passivi (i giovani coscritti obbligati alla leva e poi selezionati o meno per il servizio) e agli organi, ossia alle istituzioni ordinariamente e stabilmente preposte alle operazioni della leva (i comuni, gli Uffici di leva, i Consigli di leva e i commissari di leva). Questo quadro specifico è poi stato messo in relazione a quello istituzionale più generale (distribuzione e competenza degli organi amministrativi sul territorio) e a quello relativo all'amministrazione archivistica ed al suo operare nel tempo. I profili di sviluppo e di interferenza reciproca tra le componenti del quadro complessivo spiegano oggi con certezza la struttura e le caratteristiche dei depositi documentari conservati negli Archivi di Stato. Il riferimento alla documentazione conservata all'Archivio di Stato di Firenze può essere quindi considerato dal ricercatore come paradigmatico di realtà documentarie conservate in altre aree geografiche del Paese. La descrizione, infine, della tipologia documentaria delle serie diacroniche che formano l'archivio dell'Ufficio di leva (*Liste di leva, Liste di estrazione, Decisioni del Consiglio*) a partire dalla prima leva dopo l'unità d'Italia (quella della classe di nascita 1842), consente al ricercatore di valutare la fonte in relazione ai propri obiettivi di indagine.

## Summary

*Recruitment offices from the political unification of Italy. The institutions and the documentation in the State Archive of Florence*

This essay aims to analyze the documentation produced by the operation of conscription procedures from 1862 (the first general call-up in the newly united Italy) to now, examining the laws and the specific administration structures given over to this public function. The complex regulations and procedures, which were subject to continuous reforms, are examined in order to explain the parallel evolution of documents and files. Special attention is addressed to the interface between the enlisting institutions and the archives administration (organization and laws): their interaction explains the different deposit of documents in the public archives. The historical study of documentation concerning enlistment in the Florentine State Archive claims to offer a methodological model for researches in other Italian geographic areas, as well as a critical contribution to the evaluation of this kind of source.